

# A.U.R.I

*Associazione Universitaria Ricercatori Italiani*

---

## SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1905

### Premessa

Ponendo al centro della nostra attenzione il disegno di legge sull'Università presentato dal Governo, ci troviamo nella situazione di dover necessariamente porre "l'accento" su alcune tematiche che ci toccano direttamente.

Ecco dunque come si presenta inevitabile un'analisi dei concreti rischi collegati al DDL che si prefigura come "l'accetta pendente" sulla testa dei Ricercatori Universitari i quali, così prospettate le cose, avrebbero un futuro senza luce alla fine del tunnel. Da evidenziare infatti che l'approvazione di una legge così concepita porterebbe alla distruzione dell'Università pubblica con il coinvolgimento sia dei giovani ricercatori promettenti e qualificati, al momento in possesso solo di speranze per il futuro, che di tutti i docenti già inseriti.

Di particolare rilievo giuridico si configura la situazione dei ricercatori universitari: infatti il già citato DDL, in combinato disposto con la Legge Moratti (230/2005), costituisce una strada morta.

Quanto detto trova riscontro in vari punti del DDL Gelmini, e cioè:

- 1) art. 15 co. 1, messa ad esaurimento dei ricercatori di ruolo;
- 2) Mancato riconoscimento ai ricercatori della funzione docente;
- 3) art. 12 co. 9, doppio canale di selezione dei ricercatori a tempo determinato: una selezione tramite procedure locali ed una selezione tramite Commissione Nazionale;
- 4) eccessiva macchinosità del sistema di progressione di carriera;
- 5) art. 5 bis co. 9 riduzione della retribuzione dei docenti.

L'ultimo punto crea particolari problemi, in quanto tra l'altro è in disaccordo con il principio garantito dall'art. 36 Cost. co. 1 (Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa"); tenuto anche conto del fatto che il ricercatore oggi, svolge lo stesso lavoro dei prof. Associati ed Ordinari!

# A.U.R.I

*Associazione Universitaria Ricercatori Italiani*

---

Come se già ciò non fosse sufficiente il più volte citato DDL indebolisce fortemente i meccanismi di rappresentanza all'interno dell'Università proponendo una struttura decisionale verticale e centralistica, messa nelle mani del Rettore (art. 2 co. 2 lett. a ), del Consiglio di Amministrazione (art. 2 co. 2 lett. f, g ) e del Senato Accademico ( art. 2 co. 2 lett. d).

Da questa analisi si deduce come l'attuale proposta di legge rischi seriamente di mettere a repentaglio sia i principi costituzionali, sia una lunga e travagliata storia ed evoluzione di un sistema e di un diritto sindacale che nasce nel lontano 1859 con il codice penale Sardo che impediva ai lavoratori di organizzarsi collettivamente e che conclude una prima importante fase con l'emanazione della L. 300/1970 ("statuto dei lavoratori").

Possiamo concludere dunque che il ruolo ricoperto dai Ricercatori è indispensabile e bisogna al più presto intervenire al fine di evitare che interi corsi di Laurea vengano ad autodemolirsi fino a scomparire facendo piombare le Università nel più assoluto degrado e nella più assoluta impossibilità di organizzare il prossimo anno accademico.

## Una proposta per i Ricercatori

La proposta consiste nell' inquadramento nella seconda fascia docente di tutti quei ricercatori che hanno svolto attività didattica, certificata dalle facoltà, per almeno sei anni e che possano dimostrare di essere stati attivi nella ricerca.

Coloro i quali non avessero ancora maturato i sei anni di attività didattica, potranno chiedere l'inserimento nella seconda fascia docente, al compimento del citato periodo.

I ricercatori a tempo determinato e gli assegnisti, al termine di sei anni di contratto, previo giudizio di idoneità espresso dagli organi competenti, potranno essere inquadrati nella 2<sup>a</sup> fascia docente.

È da rilevare che, data l'età media abbastanza elevata dei ricercatori, l'aspetto economico, nei primi anni, non sarà degno di rilievo perché la maggior parte avrà l'assegno integrativo *ad personam*. Negli anni successivi si potrà andare a regime in una programmazione razionale che tenga conto delle necessità didattiche e degli impegni relativi di tutti i docenti.

# **A.U.R.I**

*Associazione Universitaria Ricercatori Italiani*

---

## Benefici

Ecco quindi che molti saranno i benefici, non solo economici come si è visto, ma anche organizzativi e che evitano la precarizzazione della docenza. Innanzitutto come Professori di II fascia l'età pensionabile si innalzerà da 65 a 70 anni e non vi sarà più il rischio di prepensionamenti. Vi sarà poi una dovuta linea di demarcazione tra le due fasce di ricercatori, dando il giusto spazio a quelli giovani a t.d. ma senza precostituita corsia preferenziale come attualmente proposto dalla legge Gelmini.

## Conclusioni

Ci sembra dunque meramente pleonastico concludere che l'approvazione, nella versione attuale, del fin qui citato DDL sarebbe come firmare per la condanna a morte sia del lavoro di migliaia di docenti, che delle stesse Università.